



Decreto Dirigenziale n. 11 del 10/01/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI FOIANO DI VALFORTORE (BN). CONCESSIONE D'USO DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE ZUCARIELLO, IN CORRISPONDENZA DELLE PARTICELLE NN. 71 E 110 DEL FOGLIO 29, E DEL VALLONE S. PIETRO IMPEGNATE DA ATTRAVERSAMENTO CON LINEA ELETTRICA INTERRATA, A FAVORE DELLA SOCIETA' EDISON ENERGIE SPECIALI S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
- c. che l'Ufficio del Territorio di Benevento, con atto registrato in Repertorio al n. 58 in data 15/11/2000 ha rilasciato alla Società "Parco Eolico Foiano" S.r.l. la concessione per l'attraversamento dell'alveo dei corsi d'acqua demaniali "Torrente Zucariello" e "Vallone San Pietro" in agro del Comune di Foiano di Valfortore (BN) con linea elettrica interrata per la durata di anni sei;
- d. che, in data 29/09/2006 il Notaio Alfonso Colomba di Milano, ha certificato che a seguito di atto di fusione del 18/09/2006 - Repertorio n. 128903/18361 - la Società Parco Eolico Foiano s.r.l. è stata incorporata dalla Società Edison Energie Speciali S.p.A.;
- e. che con istanza n. 07/148L Cp.Bem del 28/03/2007, assunta al prot. reg. n. 371174 del 24/04/2007, la Società Edison Energie Speciali S.p.A. ha chiesto il rinnovo della suddetta Concessione n. 58/2000 e trasmesso la documentazione integrativa al fine del rilascio dell'autorizzazione definitiva ai sensi del T.U. n. 1775/1933;
- f. che con Decreto Dirigenziale n. 68 del 11/09/2009 questo Settore ha autorizzato, in via definitiva, ai sensi del R.D. 1775/1933, la Società Edison Energie Speciali S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto interrato che parte dal Parco Eolico di Foiano di Valfortore, sito alla località Toppo Grosso, e raggiunge il Punto di Raccolta dell'Energia ENEL, ubicato alla località Serra Croce del comune di Montefalcone di Valfortore;
- g. che con nuova istanza n. 11/196L in data 16/03/2011 assunta al protocollo regionale al n. 232978 del 24/03/2011, la Società Edison Energie Speciali S.p.A., ha chiesto il rinnovo della concessione Rep. n. 58/2000;
- h. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii., il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria prot. reg. n. 16664 del 10/01/2012, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. della nota prot. reg. n. 16674 del 10/01/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che gli attraversamenti di cui al punto "c". citati nel "PREMESSO" per i quali si chiede il rinnovo della concessione non contrastano con le norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904 non interferendo in alcun modo con le sezioni idriche di deflusso;
- b. che trattandosi di opere che impegnano stabilmente aree del demanio fluviale, le stesse sono soggette al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone;
- c. che la Società Edison Energie Speciali S.p.A. risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti a tutto il 31/12/2010;
- d. che la Società Edison Energie Speciali S.p.A., ha trasmesso il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano prot. n. CEW/12867/2011/CMI1307 del 23/03/2011 dal quale risulta la non sussistenza di dichiarazione fallimentare e il nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31/05/1965 n.575 e s.m.i.;
- e. che qualsiasi uso di un bene del demanio pubblico dello Stato è concesso per un periodo di tempo determinato, salvo rinnovo;

RITENUTO di dover formalizzare il rinnovo della concessione a favore della Società Edison Energie Speciali S.p.A.;

VISTO:

- a. la L. n. 2248 del 20/03/1865 art. 378 allegato F;
- b. il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- c. il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- d. la L.R. n. 1 del 26/01/1972;
- e. la L.R. n. 29 del 14/05/1975;
- f. il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 art. 89;
- g. la L. n. 241 del 07/08/1990;
- h. la L.R. n. 11 del 04/07/1991;
- i. il D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993;
- j. la L. n. 537 del 24/12/1993;
- k. la L. n. 724 del 23/12/1994;
- l. la L. n. 59 del 15/03/1997;
- m. il D.M. n. 258 del 02/03/1998;
- n. il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- o. il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999;
- p. la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000;
- q. il DPCM del 12/10/2000;
- r. la D.G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- s. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 art. 4;
- t. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- u. la L.R. n. 24 del 29/12/2005 art. 4 comma 3;
- v. la L.R. n. 2 del 21/01/2010;
- w. la L.R. n. 5 del 15/03/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. Di rinnovare, a favore della Società Edison Energie Speciali S.p.A. (Concessionaria), Cod. Fisc. e P.I. n. **01890981200 R.E.A. 1595386** con sede legale alla Via Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO, la Concessione d'uso delle aree demaniali impegnate dagli attraversamenti, con linea elettrica interrata, degli alvei del Torrente Zucariello, in corrispondenza delle Particelle Catastali nn. 71 e 110 del Foglio 29 del N.C.T. del Comune di Foiano di Valfortore (BN), e del Vallone San Pietro.
2. Di acconsentire il pieno rientro nel regime negoziale del periodo extra contrattuale compreso tra la data di scadenza del precedente atto e la data di emissione del presente provvedimento.
3. La concessione avrà la durata di **anni 6** (sei) con decorrenza dalla data del presente atto e potrà essere rinnovata a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno **6** (sei) mesi prima della scadenza alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento.
4. Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle clausole e condizioni di seguito elencate:
 - 4.1. Non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva.
 - 4.2. La concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte della Concessionaria.
 - 4.3. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati.
 - 4.4. La Concessionaria, per l'occupazione delle aree demaniali, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € **325,31** (euro trecentoventicinque/31) così distinto:
 - 4.4.1 canone annuo (aggiornato al 2011) pari ad € **295,74** (euro duecentonovantacinque/74).
 - 4.4.2 imposta regionale del 10% pari ad € **29,57** (euro ventinove/57).

- 4.5. Il canone annuo è del tipo *“ricognitorio”* (art. 32 L. n. 724 del 23.12.1994); è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente; dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di **febbraio** di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. **1520**, specificando la causale del versamento **“Area 15 Settore 07 - Annualità di canone anticipato - per attraversamento “Torrente Zucariello” e “Vallone San Pietro” in agro di Foiano di Valfortore (BN)”**, oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento.
- 4.6. La Concessionaria, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, pari a n. **2** annualità del canone base riferito all'anno **2011** di € **591,48** (euro cinquecentonovantuno/48). Detto importo va versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice di tariffa n. **1521**, specificando la causale di versamento **“Area 15 Settore 07 - Deposito Cauzionale per n. 2 attraversamenti “Torrente Zucariello” e “Vallone San Pietro” in agro di Foiano di Valfortore (BN)”**, oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. **1520**. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento.
- 4.7. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della Concessionaria, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto.
- 4.8. La Concessionaria dovrà apporre in corrispondenza degli attraversamenti cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione.
- 4.9. Non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alle sponde ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico della Concessionaria.
- 4.10. E' vietato ogni destinazione delle aree oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita.
- 4.11. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione delle aree in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione.
- 4.12. Per eventuali ritardati pagamenti la Concessionaria è costituita, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto.
- 4.13. La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.
- 4.14. La revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la conseguenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura della Concessionaria in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese alla Concessionaria (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F).
- 4.15. Tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico della Concessionaria.
- 4.16. La presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
- 4.17. La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo alla Concessionaria di corrispondere le eventuali maggiorazioni.
- 4.18. La Concessionaria è l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuta ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta.

- 4.19. La Concessionaria non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuta a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese.
- 4.20. Questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.
- 4.21. L'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che la Concessionaria abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - 4.21.1 si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia.
 - 4.21.2 la Concessionaria contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione.
- 4.22. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessata, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4.3. e 4.5., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che dovranno mantenersi per tutta la durata della concessione.
- 4.23. Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano.
- 4.24. La Società Edison Energie Speciali S.p.A. elegge il proprio domicilio presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto alla Via Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.
- 4.25. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
5. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
 - 1.2.1. alla Società Edison Energie Speciali S.p.A.. –Via Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano;
 - 1.2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio